

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4981-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAUTI, SERVELLO, MATTEOLI, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MARTINAT, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Riordino generale del sistema idrico italiano

(Già articoli da 1 a 7 della proposta di legge n. 4981, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 20 marzo 1991)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le acque, sotterranee e di superficie, in quanto risorsa essenziale per la vita umana e per il mondo animale e vegetale, nonché per il naturale evolversi del mondo fisico e per lo sviluppo della civiltà, costituiscono patrimonio comune, che deve essere salvaguardato dallo Stato con impegno prioritario.

2. Tutte le acque esistenti sul territorio nazionale appartengono al dema-

nio pubblico e sono soggette alle norme generali dello Stato secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

ART. 2.

1. L'intero sistema idrografico nazionale, sotterraneo e di superficie, naturale e artificiale, costituisce un complesso unitario pur nella diversità dei circuiti e dei corpi idrici.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale dello Stato, cui le regioni e gli enti locali si devono uniformare.

ART. 3.

1. Il ciclo delle acque si intende riferito:

a) ai circuiti manovrati, che comprendono:

- 1) il circuito delle acque potabili;
- 2) il circuito delle acque irrigue e per usi industriali;
- 3) il circuito delle acque depurate.

b) ai corsi idrici costituiti:

- 1) dalle falde acquifere, da depositi e dai corsi naturali sotterranei;
- 2) dagli invasi di superficie, naturali e artificiali;
- 3) dai corsi d'acqua di superficie, naturali e artificiali.

ART. 4.

1. Al fine di razionalizzare la gestione globale delle riserve e ottimizzare l'uso del complesso delle risorse idriche nazionali vengono istituiti:

a) l'Alta Magistratura delle acque, costituita dal governatore delle acque e dal consiglio superiore delle acque, con competenza su tutto il territorio nazionale,

sovraordinato alle magistrature di bacino, con poteri di regolamentazione e di intervento sui circuiti e sui corpi idrici nazionali, e con compiti di coordinamento nei confronti di tutti gli uffici che si occupano della materia presso i Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, dell'interno e presso il Dipartimento della protezione civile, nonché di tutte le altre autorità e delle competenze del Consiglio nazionale delle ricerche e degli istituti universitari direttamente o indirettamente interessati. Dell'Alta Magistratura delle acque fa parte il servizio tecnico-scientifico, con compiti di analisi, studio, progettazione e aggiornamento relativi all'intero sistema idrografico nazionale;

b) la magistratura del bacino idrografico, così come individuato territorialmente ai sensi dell'articolo 5, lettera b), composta dal Magistrato delle acque e dal consiglio di bacino, con poteri di intervento e di ordinanza sui circuiti e sui corpi idrici nell'ambito territoriale del bacino;

c) gli uffici periferici di collegamento fra le autorità di bacino e le regioni, le province e gli enti locali, con riferimento alla gestione fisica ed economica dell'acqua nei diversi circuiti e per tutti i corpi idrici.

ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere predisposti:

a) il riordino e l'aggiornamento del piano generale delle acque adeguandolo ai contenuti e ai principi informativi della presente legge;

b) l'individuazione, la definizione, la delimitazione e le caratteristiche fisiche, sotterranee e di superficie, dei bacini idrografici nazionali;

c) l'inventario delle opere pubbliche in progetto e in corso, lo stato di quelle esistenti e le condizioni di disponibilità

idrica in tutti i circuiti e in tutti i corpi idrici dell'intero sistema idrico nazionale;

d) uno studio per la razionalizzazione dei sistemi di collegamento e di compensazione fra le reti dei diversi circuiti idrici per l'eventuale trasferimento delle acque fra bacino e bacino;

e) uno studio per assicurare sistematicamente il rifornimento idrico delle zone non sufficientemente dotate di disponibilità naturali: serbatoi di acque piovane, dissalatori nelle isole minori, trasporto d'acqua con navi cisterna, acquedotti sottomarini, canali sotterranei e a cielo aperto.

ART. 6.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere predisposti:

a) l'inventario di tutte le riserve strategiche al fine di valutare la quantità e il livello delle acque sotterranee e di superficie;

b) lo stato fisico-chimico ed igienico-sanitario delle acque sotterranee e di superficie, con particolare riferimento a quelle costiere, in relazione all'avanzamento in profondità delle acque salmastre quale conseguenza degli emungimenti e dell'arretramento-abbassamento delle falde dell'acqua dolce;

c) la regolamentazione delle perforazioni ai fini dell'estrazione dell'acqua dal sottosuolo, nonché delle modalità e delle quantità di acqua da prelevare;

d) la regolamentazione della conservazione e dell'uso delle acque provenienti da sorgenti di superficie;

e) la regolamentazione del prelevamento di acque da invasi e corsi a cielo aperto, naturali e artificiali, nonché la revisione della regolamentazione relativa agli invasi utilizzati per trarre forza idroelettrica:

f) la regolamentazione di tutti gli scarichi urbani agricoli e industriali interessanti mari, laghi, fiumi, canali e qualsiasi altro corpo idrico naturale e artificiale.

ART. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui agli articoli 5 e 6, sono proibite le perforazioni del suolo al fine di provvista di acqua e le adduzioni da sorgenti, da invasi e da corsi d'acqua.

ARTT. 8-12.

.....
.....
.....
.....